

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Modifica del 30 ottobre 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 2001¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002² sugli embarghi (LEmb),

Art. 3a Controllo

¹ Il Seco effettua i controlli.

² Il controllo al confine compete all'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 4 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1–3 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 della legge sugli embarghi.

² Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

³ Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 5–8

Abrogati

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 28 giugno 2001.

¹ RS 946.208.1

² RS 946.231; RU 2002 3673

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

30 ottobre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz